

# Decreto “Cura Italia”

*È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17.03.2020, n. 70 il D.L. 17.03.2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore dal 17.03.2020.*

*Il decreto interviene con provvedimenti su tre fronti principali e altre misure settoriali:*

- 1. misure a sostegno del lavoro;*
- 2. misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese;*
- 3. misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario*

*Di seguito chiarimenti al punto 1*

## Misure a sostegno del lavoro

*Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale*

### Misure di protezione a favore dei lavoratori

- Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

### Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

- I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23.02.2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
- I datori di lavoro che presentano tale domanda sono dispensati dall’osservanza dell’obbligo di informazione e consultazione sindacale (art. 14 D. Lgs. 148/2015) e dei termini del relativo procedimento, nonché dei termini per la presentazione della domanda per l’assegno

ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'art. 11 D. Lgs. 148/2015.

- I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi della nuova disposizione non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di 10 volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti (art. 29, c. 4, 2° p. D. Lgs. 148/2015).
- L'assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
- Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
- I lavoratori destinatari delle nuove norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non è richiesto che posseggano, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

### Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende già in Cigs

- Le aziende che alla data del 17.03.2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso.
- La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.
- La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art. 19 non è conteggiato ai fini dei limiti di durata massima previsti dall'art. 4, cc. 1 e 2, e dall'art. 12 D. Lgs. 148/2015.
- Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi e in considerazione della relativa fattispecie non si applica la contribuzione addizionale.
- In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli artt. 24 e 25 D. Lgs. 148/2015, in relazione alla consultazione sindacale e limitatamente ai termini procedurali.

## Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

- I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del 17.03.2020, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'art. 19 per un periodo non superiore a 9 settimane.
- La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

## Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

- Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agri-coli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.
- Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
- Il trattamento, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
- L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
- Sono esclusi dall'applicazione della disposizione i datori di lavoro domestico.

### *Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori*

## Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti, iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi

- Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 D. Lgs. 151/2001 per il congedo di maternità.

- I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
- Gli eventuali periodi di congedo parentale e relativo prolungamento (art. 32 e 33 D. Lgs. 151/2001), fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, sono convertiti nel nuovo congedo con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
- I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.
- La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
- La fruizione di tale congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
- Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
- Fermi restando i punti precedenti, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
- A decorrere dal 17.03.2020, in alternativa alla prestazione del nuovo congedo e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel medesimo periodo.
- Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.
- Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

### Estensione durata permessi retribuiti L.104/1992

- Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa per figli con handicap è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

- Il beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 del comparto sanità.

### Misure per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori

- Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è **equiparato a malattia** ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.
- Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.
- Per i periodi della quarantena, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare.
- Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite di risorse stanziare.
- Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

### Indennità una tantum di 600 euro

- Con gli artt. 27 e ss. del Decreto Cura Italia è riconosciuta un'indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro in favore delle seguenti categorie di lavoratori:
  - a) liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (quindi sono esclusi i professionisti con cassa);
  - b) co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
  - c) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Commercianti ed Artigiani, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
  - d) lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;
  - e) operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

- f) lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione
- Per richiedere l'indennità di 600 euro prevista dal decreto "Cura Italia" a favore dei lavoratori autonomi, l'INPS sta pensando ad un "click-day", in quanto i Fondi non saranno disponibili per soddisfare tutte le richieste. Ad annunciarlo il Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, che ha spiegato come la finestra per poter fare domanda con modalità telematica potrebbe essere fissata per la prossima settimana.
  - Entro questa settimana dovrebbe arrivare una circolare con cui verranno spiegate le modalità per richiedere il contributo.

### Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

- Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17.03.2020, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
- L'indennità non concorre alla formazione del reddito.
- L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa stanziata per l'anno 2020.

### Domande di disoccupazione NASPI e DIS-COLL

- Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASPI e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1.01.2020 e fino al 31.12.2020, i termini di decadenza previsti per la presentazione delle relative domande sono ampliati da 68 a 128 giorni.
- Per le domande di NASPI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
- Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità, nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 9, cc. 2 e 3, di cui all'art. 10, c. 1, e di cui all'art. 15, c. 12 D. Lgs. 22/2015 (comunicazione di instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo).

### Disposizioni in materia di lavoro agile

- Fino alla data del 30.04.2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di gravità o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di gravità,



hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

- Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

## INAIL

- In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23.02.2020 e sino al 1.06.2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è so-speso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
- Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni, i termini di prescrizione.
- Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, che scadano nel periodo indicato. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
- Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura la relativa tutela dell'infortunato.
- Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
- I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento.

## Contributi alle imprese per la sicurezza

- Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.

## Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

- A decorrere dal 17.03.2020 l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23.02.2020.
- Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.